



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – via Macallè, 9 – Saluzzo

Tel.: 0175.211325 | Fax: 0175.211335 | numero verde: 800.525151

email: polizia@comune.saluzzo.cn.it



Municipio
di Castellar

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 03.04.2006
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 22.05.2007
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 17.03.2009
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 28.09.2009
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 30.11.2010
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30.05.2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 30.09.2013
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 02.03.2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 22.02.2017
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 21.07.2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 [Finalità](#)
- Articolo 2 [Oggetto e applicazione](#)
- Articolo 3 [Definizioni](#)
- Articolo 4 [Concessioni e autorizzazioni](#)
- Articolo 5 [Sanzioni](#)
- Articolo 6 [Vigilanza](#)

TITOLO II – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Articolo 7 [Spazi ed aree pubbliche](#)
- Articolo 8 [Altre attività vietate](#)
- Articolo 9 [Nettezza del suolo e dell'abitato](#)
- Articolo 10 [Sgombero neve](#)
- Articolo 11 [Luminarie](#)
- Articolo 12 [Addobbi e festoni senza fini pubblicitari](#)
- Articolo 13 [Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri](#)
- Articolo 14 *Abrogato*
- Articolo 15 [Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci](#)
- Articolo 16 [Ripari ai pozzi, cisterne e simili](#)
- Articolo 17 [Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto](#)
- Articolo 18 [Accensione di fuochi \(centro abitato\)](#)
- Art. 18 bis [Accensione di fuochi \(fuori centro abitato\)](#)
- Articolo 19 [Depositi esterni presso officine di riparazione e simili](#)

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 20 [Divieti](#)

TITOLO IV - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 21 [Disposizioni generali](#)

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 22 [Occupazioni per manifestazioni](#)

Articolo 23 [Occupazioni per temporanea esposizione](#)

Articolo 24 [Occupazioni per esposizione di merci](#)

Articolo 25 [Mestieri girovaghi](#)

Articolo 26 [Occupazioni con spettacoli viaggianti](#)

Articolo 27 [Occupazioni con elementi di arredo](#)

Articolo 28 [Occupazioni per lavori di pubblica utilità](#)

Articolo 29 [Occupazioni per traslochi](#)

Articolo 30 [Occupazioni del soprassuolo](#)

Articolo 31 [Occupazioni per comizi e raccolta di firme](#)

Articolo 32 [Occupazioni di altra natura](#)

SEZIONE III - DEHORS

Articolo 33	<i>Abrogato</i>
Articolo 34	<u>Definizione di “dehors”</u>
Articolo 35	<u>Limiti temporali dell’installazione</u>
Articolo 36	<i>Abrogato</i>
Articolo 37	<i>Abrogato</i>
Articolo 38	<i>Abrogato</i>
Articolo 39	<u>Criteri generali di collocazione</u>
Articolo 40	<u>Criteri di realizzazione</u>
Articolo 41	<u>Manutenzione</u>
Articolo 42	<u>Attività consentite</u>
Articolo 43	<i>Abrogato</i>
Articolo 44	<u>Sanzioni accessorie: revoca – sospensione dell’autorizzazione</u>

TITOLO V

Abrogato

Articolo 45	<i>Abrogato</i>
Art. 45 bis	<u>Tutela della quiete, della circolazione e della fruizione degli spazi pubblici</u>
Articolo 46	<i>Abrogato</i>
Articolo 47	<i>Abrogato</i>
Articolo 48	<i>Abrogato</i>
Articolo 49	<i>Abrogato</i>
Articolo 50	<i>Abrogato</i>
Articolo 51	<i>Abrogato</i>
Articolo 52	<i>Abrogato</i>

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 53 [Tutela degli animali domestici](#)
Articolo 54 [Protezione della fauna selvatica](#)
Articolo 55 [Divieti specifici](#)
Articolo 56 [Animali molesti](#)
Articolo 57 [Mantenimento dei cani](#)
Articolo 58 [Trasporto di animali su mezzi pubblici](#)
Articolo 59 [Animali liberi](#)

TITOLI VII - VARIE

- Articolo 60 [Amministrazione degli stabili](#)
Articolo 61 [Divieto di campeggio libero](#)

TITOLI VIII – POLIZIA RURALE

- Articolo 62 [Piantumazione](#)
Articolo 62 bis [Tutela delle strade pubbliche comunali](#)
Articolo 62 ter [Manutenzione delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica](#)
Articolo 62 quater [Manutenzione del regime delle acque](#)
Articolo 62 quinques [Manutenzione di fossi e canali](#)
Articolo 62sexies [Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi](#)
Articolo 62 septies [Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio](#)
Articolo 62 octies [Transitabilità sui sedimi privati attraversati da tracciati inclusi nella rete escursionistica regionale](#)

TITOLO IX - NORME FINALI

Articolo 63 [Norme transitorie](#)

Articolo 64 [Abrogazioni](#)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b. occupazione di aree e spazi pubblici;
- c. acque interne;
- d. quiete pubblica e privata;
- e. protezione e tutela degli animali;
- f. esercizi pubblici;
- g. manutenzione del territorio.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie ed aree private aperte al pubblico passaggio;
- b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c. le acque interne;

- d. i monumenti e le fontane monumentali;
- e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento Cosap.

Art. 5 - Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni del presente Regolamento è punita, secondo i principi di cui all'art. 7 bis D.Lvo 267/2000 e della L. 689/1981, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.00 ad Euro 500.00, con pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, di Euro 100.00, salvo quanto previsto nel punto successivo. La violazione alle disposizioni previste negli artt. 9 e 57, sono punite secondo i principi della Legge di cui sopra, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 ad Euro 75.00, con pagamento in misura ridotta di Euro 25.00.

La violazione alle disposizioni previste negli artt. 62 bis, 62 ter, 62 quater, 62 quinquies, 62 sexties e 62 septies del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 150,00 e non superiore ad € 1.500,00, fermo restando le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia.

1bis. Se la violazione consiste in un evento frutto di una condotta materiale, anche omissiva, suscettibile di riduzione in pristino o riparazione, il comune può applicare l'istituto della diffida amministrativa di cui all'art. 1 bis della legge regionale 28 novembre 1989 n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

1ter. Il rapporto che accerta la violazione è presentato all'autorità comunale competente ad irrogare la sanzione, che provvede, altresì ad introitare i relativi proventi.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla L. 689/1981.

3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della cessazione immediata dell'attività illecita od abusiva. In difetto, si procederà coattivamente, a spese del responsabile.
4. La violazione delle condizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti dannosi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale, con le procedure per essa stabilite. Se la violazione configura anche una situazione illecita di natura diversa da quella prevista dalla norma speciale, si applica anche la relativa sanzione.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 6 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonchè, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

TITOLO II – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 7 – Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. In particolare, è vietato:

- 2.a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- 2.b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- 2.c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- 2.d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- 2.e. collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- 2.f. usare bombolette spray di qualsiasi genere, anche inchiostro simpatico, nonché provocare lo scoppio di petardi;
- 2.g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di anni 12;
- 2.h. lanciare sul suolo pubblico volantini o simili;
- 2.i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- o. ostruire con qualsiasi mezzo l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p. soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- 1.a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile e comunque nell'arco di 12 ore. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

1.b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

1.c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

1.d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

1.e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, compresi i mozziconi dei prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (chewing gum), sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei cortili o altri luoghi anche recintati, nonché nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Su tutto il territorio comunale è vietato condurre animali che sporcano i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per la necessaria pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed asportare le deiezioni solide.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. *Abrogato*

8. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione sono tenuti a collocare, fuori dall'esercizio, idonei posacenere.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

13. E' vietato affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati, su manufatti di arredo urbano, nonché su alberi, pali di illuminazione, cabine elettriche, steccati di cantieri, ecc.

14. E' fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti ai piccioni o, comunque, erogare ai medesimi qualsiasi cibo nelle strade e piazze pubbliche.

Art. 10 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 11 - Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti interessati.

Art. 12 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 13 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte, adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 14 - Pulizia fossati

Abrogato

Art. 15 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 16 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 17 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 18 - Accensioni di fuochi (centro abitato)

1. All'interno della delimitazione del centro abitato di cui alla delibera C.C. N° 63 del 23.02.2005 è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. I proprietari dei fondi dovranno provvedere allo smaltimento dei residui vegetali attraverso il servizio di conferimento negli appositi cassonetti (per piccoli quantitativi) o con trasporto presso l'isola ecologica. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate o autorizzate.

Art. 18 bis - Accensioni di fuochi (fuori centro abitato)

1. Fuori dalla delimitazione del centro abitato di cui alla delibera C.C. n. 63 del 22.02.2005 l'accensione di fuochi, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi e scarpate è consentito nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 maggio dell'anno successivo. Le suddette operazioni devono avvenire a non meno di 100 metri da strade, edifici, case, boschi, piantagioni o coltivazioni, siepi, mucchi di paglia, fieno, foraggio o altri depositi di materiale infiammabile.

2. L'accensione è permessa dall'alba al tramonto e, comunque, non in presenza di vento.

3. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo, nei modi ed alla distanza suindicati devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà pubbliche e private, ed il responsabile dovrà assistere di persona fino al totale esaurimento della combustione. Nel periodo consentito l'Amministrazione Comunale ha comunque facoltà di vietare l'accensione di fuochi in considerazione di particolari condizioni climatiche che possano creare pericolo d'incendio.

4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

5. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate o autorizzate.

Art. 19 - Depositi esterni presso officine di riparazione e simili

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 20 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a. danneggiare la vegetazione;

b. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

c. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

d. calpestare le aiuole;

e. calpestare i siti erbosi ove espressamente vietato.

1. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

TITOLO IV - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 21 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale, secondo quanto disposto dal vigente regolamento Cosap.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 22 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione secondo quanto disposto dal vigente regolamento Cosap.

2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

3. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art. 23 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni venti e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 24 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci alle seguenti condizioni:

a. nel caso in cui l'esercizio si affacci su marciapiede, l'occupazione deve essere di ampiezza tale da garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale (mt.1);

b. se l'esercizio si affaccia su portici, l'occupazione di suolo pubblico effettuata lungo l'immobile stesso deve garantire uno spazio libero non inferiore a mt. 2,00 per transito pedonale. Lungo il lato opposto, l'occupazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui sopra, è consentita per una lunghezza massima di 2/3 della luce del tratto compreso tra i pilastri e la larghezza massima deve essere pari a quella dei pilastri stessi.

c. in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), l'altezza massima delle occupazioni non potrà essere superiore a mt. 1,50.

d. i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo ed è comunque vietata l'esposizione a distanza inferiore a mt. 2,50 dalla carreggiata.

2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

3. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico - ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 25 - Mestieri girovagli

1. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito esclusivamente al di fuori della sede stradale non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art. 26 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 27 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi fioriere di modello standard omologate, ai sensi del vigente codice della strada, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

Art. 28 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve richiedere autorizzazione al Comune.
2. La richiesta di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere fatta almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza è sufficiente semplice comunicazione che può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 29 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve darne comunicazione all'Ufficio Polizia Amministrativa del Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 30 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Salve le disposizioni di legge in materia, per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal Regolamento sulle Insegne e dal Regolamento edilizio.

Art. 31 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e connesse allo svolgimento di fiere, mercati o manifestazioni. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

Art. 32 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, può essere consentita in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. E' consentita l'occupazione di marciapiedi e portici, secondo i criteri di cui all'art. 24, comma 1, del presente regolamento, con:
 - frigoriferi per gelati confezionati e artigianali;
 - banconi per gelati da asporto;
 - un numero massimo di due tavolini a ridosso di pubblico esercizio di somministrazione, senza alcuna delimitazione spaziale, fermo restando che lo spazio antistante a detti tavolini e relative sedie, utile per il libero transito dei pedoni, non risulti comunque inferiore a mt. 2.00;
3. Salvo che nel periodo natalizio, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

SEZIONE III – DEHORS

Art. 33 – Generalità

Abrogato

Art. 34 - Definizione di “dehors”

1. Per la definizione di dehors si rimanda all’art. 38 comma 2 del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 35 – Limiti temporali dell’installazione

1. *Abrogato*

1 bis. *Abrogato*

2. Ogni titolare di pubblico esercizio di somministrazione, nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento Edilizio, definisce annualmente il periodo di installazione del proprio dehors, subordinato al rilascio della concessione all’occupazione del suolo pubblico qualora insistente sullo stesso.

3. Al termine del periodo autorizzato, la struttura costituente il dehors deve essere completamente rimossa a cura e spese del titolare, ripristinando a regola d’arte, ove danneggiato, il suolo pubblico.

4. L’autorizzazione afferente il dehors è comunque collegata all’esercizio pubblico di somministrazione a cui lo stesso dehors è connesso; cessata l’attività di quest’ultimo il permesso del dehors si intende automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere rimossa.

Art. 36 - Autorizzazione all’installazione ed utilizzo di dehors.

Abrogato

Art. 37 – Successive richieste di installazione ed utilizzo.

Abrogato

Art. 38 – Messa in esercizio del dehors

Abrogato

Art. 39 – Criteri generali di collocazione

1. Nella collocazione dei dehors dovranno essere osservati i seguenti criteri:
 - a. in prossimità di un incrocio il dehors non deve ostacolare le visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - b. il dehors non deve occultare la segnaletica stradale presente in loco;
 - c. non è consentito installare dehors su sede stradale soggetta a divieto di sosta;

- d. il dehors non deve interferire con fermate di mezzi pubblici e con gli attraversamenti pedonali;
- e. in corrispondenza di accessi carrabili il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli;
- f. nell'installazione dei dehors dovrà essere lasciato uno spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a mt. 2,00; fa eccezione il caso in cui il dehors è a filo di marciapiede di larghezza inferiore a mt. 2,00, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede;
- g. la profondità massima di occupazione dei portici non può essere superiore ad $\frac{1}{2}$ della stessa purchè risulti comunque uno spazio libero riservato al transito pedonale di almeno mt. 2,00;
- h. nelle adiacenze dei monumenti ed in ambiti caratteristici del centro storico deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire la visuale prospettica di tali beni culturali;
- i. i dehors non devono interferire con reti tecniche o con elementi di servizio (chiusini, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori, pozzetti e pali di illuminazione pubblica, ecc.) al fine di non limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
- l. il dehors non deve mai interferire con i rapporti aeranti ed illuminanti dei vani o locali del pubblico esercizio di somministrazione ad esso collegati;
- m. non è consentito installare dehors se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da intenso traffico veicolare;
- n. non è ammessa la collocazione di dehors appartenenti al medesimo esercizio pubblico posti su entrambi i lati di una stessa via o piazza;
- o. non è consentito l'installazione di dehors in contiguità con monumenti od edifici aulici;
- p. gli spazi in altezza liberi da ogni elemento od ostacolo devono avere una misura non inferiore a mt. 2,20 misurata dal punto più elevato del piano pedonale. Sono considerati ostacoli anche accessori del dehors quali frangisole e mantovane anche se in tessuto e quindi non rigide;
- q. non sono ammesse collocazioni di impianti di riscaldamento e/o illuminanti installati su strutture estranee al dehors.

Art. 40 – Criteri di realizzazione

1. Per la realizzazione dei dehors dovranno osservarsi i criteri previsti dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 41 – Manutenzione

1. Lo spazio occupato dai dehors deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e decoro e tutti i manufatti e le strutture costituenti il dehors devono essere sempre in ordine, puliti ed in perfetta efficienza.
2. In tutti i dehors devono essere presenti contenitori per i rifiuti e posacenere.

3. Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione; in tutti i casi in cui detto suolo risulti destinato ad area mercatale o fieristica istituita; nonché in ogni caso di manifestazione pubblica o di evento di pubblico interesse. L'amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

Art. 42 – Attività consentite

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, rispetto a quello definito sulla specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il divertimento e/o l'intrattenimento.
3. Il dehors è in genere destinato all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente in merito e può essere oggetto, saltuariamente, di spettacoli.
4. Tutte le attività consentite nel dehors dovranno, a cura del titolare dell'esercizio di somministrazione, essere condotte in modo tale da limitare al minimo il disturbo alla quiete dei residenti, con particolare riguardo alle ore notturne.
5. Non è consentito l'impiego di banconi bar nel dehors.
6. Non è consentito installare dehors nelle aree del centro storico, di integrazione storico-ambientale nonché negli ambiti otto-novecenteschi come definite dal P.R.G.C., qualora siano fonte di criticità in merito alla viabilità ed alla situazione dei parcheggi.
7. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio.

Art. 43 – Disposizioni a tutela della quiete pubblica

Abrogato

Art. 44 – Sanzioni accessorie: revoca – sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di installazione ed utilizzo dei dehors è revocata:
 - a) nel caso in cui la struttura autorizzata risulti disordinata o degradata per carenze od omessa manutenzione;
 - b) nel caso in cui la struttura abbia subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - c) nel caso in cui l'attività svolta nel dehors sia causa di reiterato disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle Autorità competenti secondo le disposizioni del regolamento Acustico Comunale;
 - d) nel caso di mancato pagamento degli oneri dovuti ai sensi del precedente art. 4;

e) per motivi di interesse pubblico, opportunamente circostanziati.

2. Il provvedimento di revoca impedisce ogni possibilità di fruizione per l'anno in corso di ulteriori autorizzazioni di installazione di dehors.

3. L'autorizzazione rilasciata può venir sospesa nei seguenti casi:

- a) ove la struttura interferisca temporaneamente con spazi necessari a manifestazioni, sfilate, fiere e mercati;
- b) ogni qual volta l'area di sedime del dehors sia interessata da lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse da parte del Comune, di Enti erogatori di servizi pubblici, nonché da parte del proprietario del sito;
- c) nel caso in cui l'attività svolta nel dehors sia causa di disturbo alla quiete dei residenti, accertata dalle Autorità competenti **secondo le disposizioni del regolamento Acustico Comunale** per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione;
- d) mancata presentazione della documentazione da produrre prima della messa in esercizio del dehors, riportata al precedente art. 9.

4. La rimozione temporanea prevista per i casi a) e b) sarà a cura e spese del titolare dell'autorizzazione; in caso di inadempienza del titolare, il Comune interverrà coattivamente, con recupero dei costi sostenuti.

5. La mancata rimozione del dehors comminata dal Comune e l'attivazione del previsto intervento coattivo sia per i casi di revoca che di sospensione, inibirà la possibilità di rilascio del permesso di installazione del dehors l'anno successivo.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Abrogato

Art. 45 - Disposizioni generali

Abrogato

Art. 45 bis - Tutela della quiete, della circolazione e della fruizione degli spazi pubblici

1. Qualora sul territorio comunale, attorno a locali che esercitano attività di vendita o somministrazione, a causa dell'assembramento di un numero consistente di avventori all'esterno dei locali vengano rilevati uno o più dei seguenti fenomeni, accertati dalla polizia municipale o da altre forze dell'ordine:

1.a. disturbo al riposo e alla quiete pubblica prodotta da brusio continuo e schiamazzi;

1.b. impedimento del transito veicolare e pedonale dovuto all'assembramento di persone che impediscono la fruibilità degli spazi pubblici determinando altresì uno scadimento della qualità urbana;

1.c. episodi di comportamenti incivili ed indecorosi nei confronti dei conducenti di veicoli transitanti o degli spazi pubblici e privati circostanti;

1.d. presenza di persone in stato confusionale per abuso di sostanze alcoliche, episodi di ubriachezza molesta;

1.e. consumo di alimenti e bevande sulla pubblica via con abbandono di rifiuti che determinino un degrado degli spazi pubblici;

con ordinanza sindacale possono essere disposti:

il divieto di vendita per asporto di bevande in qualsiasi tipo di contenitore (bottiglie di vetro, plastica, lattine. ecc.), e di somministrazione di bevande e/o alimenti per il consumo nelle aree pubbliche esterne ai locali;

il divieto di stazionamento ed assembramento, intendendosi per “assembramento” lo stazionamento prolungato di un numero di persone da determinarsi in base alle caratteristiche fisiche del luogo, che per gli elevati toni di voce, il comportamento indecoroso, il modo di fruire degli spazi pubblici contrario al decoro o alle regole del vivere civile, comporti disturbo e senso di insicurezza ovvero limiti la normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini o residenti ovvero induca i cittadini a non attraversare la zona.

Art. 46 - Lavoro notturno

Abrogato

Art. 47- Spettacoli e trattenimenti

Abrogato

Art. 48 - Circoli privati

Abrogato

Art. 49 - Abitazioni private

Abrogato

Art. 50 - Strumenti musicali

Abrogato

Art. 51 - Dispositivi acustici antifurto

Abrogato

Art. 52 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” e sistemi di allontanamento dei volatili

Abrogato

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 53 - Tutela degli animali domestici

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia, in ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 54 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 20 del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 55 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 56 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 57 - Mantenimento dei cani

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia e, quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia a tutela della incolumità

pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a mt. 1,50. Il proprietario o il detentore deve altresì portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purchè sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

4. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

6. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

7. E' vietato introdurre cani, ancorchè condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 58 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 59 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VII - VARIE

Art. 60 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

Art. 61 - Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia.

3. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

TITOLO VIII – POLIZIA RURALE

Art. 62 – Piantumazione

1. Nelle zone agricole la distanza di piantumazione degli alberi di alto fusto è fissata in:

- metri 15 dai confinanti e dai terreni coltivati
- metri 25 dai fabbricati, anche rurali

2. Per tutti gli altri tipi di piantagione si osservano le distanze previste dal Codice civile.

62 bis- Tutela delle strade pubbliche comunali

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

3. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

4. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del Codice Civile).

5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

7. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

8. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

9. Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

62 ter - Manutenzione delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.
2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.
3. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.
4. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.
5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.
6. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

62 quater - Tutela del regime delle acque

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.

Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

3. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

4. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

5. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

6. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

7. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

8. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e

427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

62 quinquies - Manutenzione di fossi e canali

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

3. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

4. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

5. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

6. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

7. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

8. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

62 sexies- Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalcatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

3. E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo similare derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

Qualora il proprietario/conducente non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

4. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

5. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

6. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

7. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

8. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

62 septies - Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

1. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto

nel caso di eventi atmosferici.

2. Al fine di favorire le azioni di vigilanza come previsto all'articolo 4 della legge regionale n. 22/2016, le modificazioni dell'assetto – tali da interessare la regimazione, lo sgrondo e lo smaltimento delle acque - dei terreni per superfici superiori a 1,00 ha debbono essere segnalate per iscritto all'ufficio di polizia municipale entro 15 giorni dalla loro conclusione.

3. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche culturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

4. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

5. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

6. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

Art. 62 octies - Transitabilità sui sedimi privati attraversati da tracciati inclusi nella rete escursionistica regionale.

In conformità con l'art. 9, comma 5 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2012 n. 9/R "*Regolamento Regionale recante "Regolamento di attuazione alla legge regionale 18 febbraio 2010 n. 12 (recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)"*", è consentito il transito escursionistico sui sedimi privati attraversati da tracciati, che sono inclusi nella rete escursionistica regionale, alle condizioni stabilite nell'atto di pubblicità emanato ai fini dell'inserimento.

TITOLO IX - NORME FINALI

Art. 63 – Norme transitorie

1. Quando le disposizioni del presente regolamento prevedono, da parte di soggetti privati, l'esecuzione di specifiche attività ai fini dell'attuazione di quanto in esse

contenuto, è dato un termine di mesi sei dall'entrata in vigore per provvedere all'adeguamento.

2. In parziale deroga a quanto disposto dal precedente art. 36, limitatamente all'anno 2006, le istanze dirette all'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione di dehors su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico potranno ancora essere presentate secondo le modalità ed entro i termini già in vigore precedentemente; è sempre ammessa la facoltà di utilizzare la procedura di cui all'art. 36 stesso.

3. Potranno usufruire della procedura semplificata di cui all'art. 37 e del relativo termine decennale esclusivamente i soggetti che presenteranno istanza in base al richiamato art. 36, presentando la ivi richiesta documentazione.

Art. 64 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonchè tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.